



G.30952

Sent. 101/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30952 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dalla Signora

C.M., nata a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis (Omissis),

Via Omissis n. Omissis (C.F.: Omissis), rappresentata e difesa, in forza di

procura in atti, dagli Avvocati Alberto Franchi

(alberto.franchi@busto.pecavvocati.it) e Carlo Clementini

(avvcarlocllementini@busto.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Omissis,

Via Molino n. 14, presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Clementini.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

26.9.2025.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,

presentata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata agli

atti del giudizio in data 17.2.2026.

	Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130,	
	comma 1, c.g.c. in data 22.12.2025.	
	Visto il Decreto n.5/2026, depositato in segreteria in data 20.3.2026, con il	
	quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato.	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 17.6.2026, l’Avv. Carlo	
	Clementini per la convenuta C.M. e il Pubblico Ministero in persona della	
	dott.ssa Marcella Tomasi.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 26.9.2025, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio la dott.ssa C.M., medico in servizio presso l’Azienda	
	Ospedaliera “Omissis” di Omissis– Presidio Ospedaliero di Omissis	
	nell’anno 2007, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di colpa	
	grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro	
	15.000,00, asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in	
	conseguenza di un’ipotesi di <i>malpractice</i> dalla quale sarebbe derivata	
	un’esposizione debitoria dell’azienda sanitaria nei confronti di una paziente	
	del servizio sanitario pubblico, solo parzialmente garantita dalla compagnia	
	assicurativa dell’ente, con residuo pregiudizio di euro 15.000,00 in ragione	
	dell’intervenuta liquidazione della “franchigia” in favore dell’assicurazione.	
	L’organo requirente dava conto di aver appreso la notizia di danno in	
	data 13.7.2020 a seguito della ricezione, da parte dellaOmissis....,	
	dell’elenco delle richieste di risarcimento danni cui aveva avuto seguito la	
	liquidazione nel secondo trimestre 2020 - tra le quali quella relativa alla	
	Sig.ra M.A. per errata diagnosi della presenza di cellule tumorali maligne - e	
	definiva l’istruttoria della fattispecie di responsabilità erariale sulla base	
	2	

	della documentazione trasmessa dall'amministrazione sanitaria e previa	
	acquisizione di un parere medico legale in merito alla vicenda dal Collegio	
	medico legale presso il Ministero della Difesa.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) In data 15.6.2007, la Sig.ra M.A.si sottoponeva presso l'Ospedale	
	...Omissis... di Omissis (Omissis) ad una visita al seno nel corso della	
	quale veniva eseguita una ecografia che rilevava la presenza di due	
	noduli al seno sinistro, di natura incerta.	
	2) In data 22.6.2007, la paziente si recava, quindi, presso lo studio del	
	dott. B. di Omissis per una visita specialistica; in tale occasione le	
	veniva praticato un agoaspirato ai noduli della mammella sinistra e le	
	veniva consegnato un vetrino da portare al laboratorio.	
	3) La signora consegnava quindi il vetrino del materiale citologico	
	aspirato all'Azienda Ospedaliera "Omissis" di Omissis– Presidio	
	Ospedaliero di Omissis per la lettura citologica.	
	4) In data 25.6.2007 veniva emesso il seguente referto dell'esame	
	istologico: <i>"Diagnosi: cellule tumorali maligne. Cellule epiteliali</i>	
	<i>talora male conservate neoplastiche da carcinoma mammario C5", a</i>	
	firma della dott.ssa C.M..	
	5) In data 26.6.2007 la sig.ra M. si sottoponeva alla mammografia	
	bilaterale presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Azienda	
	Ospedaliera "Omissis" di Omissis Presidio Ospedaliero di Omissis	
	che veniva completato con l'indagine ecografica, con riscontro, nella	
	mammella sinistra, di due addensamenti di aspetto benigno.	
	3	

	6) In data 6.7.2007 la paziente si sottoponeva a visita chirurgica	
	senologica dal dott. M. A. G., il quale poneva indicazione a	
	mastectomia e a ricostruzione mammaria.	
	7) La paziente veniva quindi ricoverata presso la Chirurgia plastica	
	dell'Ospedale Omissis di Omissis e veniva sottoposta ad intervento	
	chirurgico di mastectomia totale " <i>skin sparing</i> " con biopsia del	
	linfonodo sentinella e ricostruzione con <i>expander</i> mammario,	
	eseguito dal dott. M. e dal dott. B. (chirurgo plastico).	
	8) Il successivo esame istologico definitivo eseguito sulla mammella	
	sinistra asportata escludeva la diagnosi di neoplasia maligna,	
	rilevando invece un fibroadenoma sede di focolaio di adenosi	
	sclerosante e " <i>a dotti ciechi</i> " intralesionale con microcalcificazioni.	
	9) Negli anni seguenti, la Sig.ra M. si sottoponeva ad interventi di	
	ricostruzione mammaria con applicazione di protesi definitiva,	
	trattamenti cosmetici di tatuaggio per ricostruzione della regione	
	areolo-capezzolo e nel 2010, ad intervento di sostituzione protesica	
	per fibrosi capsulare. La paziente sviluppava altresì una sindrome	
	ansioso depressiva.	
	10) Ritenendo di aver subito un grave danno a causa dell'errata diagnosi	
	della neoplasia che l'aveva condotta a subire l'intervento demolitivo	
	di una mammella priva di cellule cancerogene, in data Omissis la	
	sig.ra M., per il tramite del suo legale, presentava richiesta	
	risarcitoria all'azienda sanitaria.	
	11) Permanendo vana tale richiesta, con atto del 23.3.2009 la Sig.ra M.	
	conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano la dott.ssa	

	C.M., l’Azienda Ospedaliera di Omissis, il Omissis di Omissis, il	
	dott. M. ed il dott. B. per sentirli condannare al risarcimento del	
	danno patrimoniale e non patrimoniale subito.	
	12) La causa veniva istruita mediante l’esperimento di una CTU medico-	
	legale.	
	13) Con sentenza n. Omissis emessa in data Omissis, il Giudice civile di	
	Milano condannava la dott.ssa C., l’Azienda Ospedaliera di Omissis,	
	il dott. M. e l’Azienda Ospedaliera Omissis e Omissis di Omissis a	
	risarcire alla Sig.ra. M. il danno per euro 53.000,00, oltre interessi.	
	14) Avverso tale sentenza, con atto datato Omissis, la paziente presentava	
	atto di citazione in appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Milano,	
	adducendo un'erronea quantificazione del danno.	
	15) Con sentenza n. Omissis pubblicata in data Omissis, il Giudice di	
	secondo grado, in accoglimento dell’appello della Sig.ra M. ed in	
	parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la	
	dott.ssa C., l’Azienda Ospedaliera di Omissis, il dott. M. e l’Azienda	
	Ospedaliera Omissis e Omissis di Omissis a risarcire all’attrice il	
	danno per euro 70.393,00, oltre interessi e rivalutazione.	
	16) Con delibera n. Omissis del Omissis l’ASST Omissis stabiliva il	
	rimborso della franchigia contrattuale, pari ad euro 15.000,00	
	all’assicurazione Zurich. Il pagamento avveniva con mandato n.	
	Omissis del Omissis.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale	
	contestava alla dott.ssa C. di aver concorso, con condotta gravemente	
	colposa, a cagionare il pregiudizio subito dalla paziente e ad esporre	
	5	

	conseguentemente l'azienda presso la quale prestava l'attività lavorativa al	
	risarcimento dei danni.	
	La CTU acquisita in sede giurisdizionale civile avrebbe infatti	
	evidenziato che la paziente era stata sottoposta ad intervento di mastectomia	
	radicale con successivi interventi di protesizzazione mammaria per un errore	
	diagnostico nella refertazione del preparato citologico, interpretato come	
	positivo per cellule tumorali maligne C5, al quale si aggiungeva in un	
	secondo momento la superficialità del chirurgo, che si sarebbe fidato	
	dell'esito di tale accertamento senza svolgere ulteriori approfondimenti.	
	Parimenti, il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa	
	evidenziava che <i>"...la Sig.ra M. era stata sottoposta ad intervento</i>	
	<i>chirurgico di "Skin sparing mastectomy, asportazione del linfonodo</i>	
	<i>sentinella e posizionamento di protesiespansore" per (erronea diagnosi) di</i>	
	<i>patologia neoplastica mammaria sinistra"</i> aggiungendo che: <i>"...L'esame</i>	
	<i>citologico refertato come neoplasia maligna-C5 aveva spinto... verso un</i>	
	<i>approccio demolitivo/ricostruttivo, configurandosi, pertanto, una catena di</i>	
	<i>eventi consistenti, dapprima, in un iniziale grossolano errore clinico-</i>	
	<i>diagnostico (neoplasia prospettata per maligna ma che successivamente non</i>	
	<i>si è rivelata come tale) e, quindi, in un successivo ulteriore errore</i>	
	<i>procedurale chirurgico"</i> .	
	Il Collegio medico legale evidenziava inoltre che <i>"Nel considerare il</i>	
	<i>referto anatomo-patologico di malignità si deve evidenziare che il materiale</i>	
	<i>esaminato, come si evince dal referto stesso, risultava deteriorato e con uno</i>	
	<i>dei vetrini addirittura rotto; ciò nonostante, la Dott.ssa C. refertava il</i>	
	<i>materiale citologico come "cellule tumorali maligne C5", peraltro</i>	
	6	

	<i>indicando la mammella controlaterale (destra anziché sinistra) senza alcun</i>	
	<i>dubbio diagnostico, pur in presenza – come detto – del cattivo stato di</i>	
	<i>conservazione del materiale esaminato”. L’organo consulenziale concludeva</i>	
	<i>affermando che “Si ravvisano nell’iter diagnostico-terapeutico concernente</i>	
	<i>la Sig.ra M.M. in occasione della mastectomia sinistra eseguita nel 2007</i>	
	<i>profili di colpa grave nella condotta della Dott.ssa C. e del Dott. M.. ”.</i>	
	Premesso che la compagnia assicurativa Zurich procedeva a liquidare	
	il danno subito dalla Sig.ra M., come definitivamente accertato in sede	
	civile, l’azienda sanitariaOmissis.... procedeva a liquidare in favore	
	dell’assicuratore, a titolo di franchigia contrattuale, la somma di euro	
	15.000,00, da qualificare danno erariale imputabile alla condotta gravemente	
	negligente dell’odierna convenuta.	
	La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito	
	dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e	
	dopo aver proceduto all’analisi e confutazione delle difese profuse nella fase	
	preprocessuale – sia tramite il deposito di deduzioni, sia tramite audizione	
	personale - concludeva domandando la condanna della dott.ssa C.M. al	
	risarcimento, in favore dellaOmissis...., della complessiva somma di euro	
	15.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	29.9.2025, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale	
	dell’11.3.2026.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 17.2.2026, si	
	è costituita in giudizio la dott.ssa C.M., rappresentata e difesa dagli Avvocati	
	Alberto Franchi e Carlo Clementini del Foro di Omissis.	
	7	

	La convenuta ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito	
	erariale azionato e, nel merito, rimarcando la correttezza della propria	
	condotta, l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale, ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata	
	del giudizio di responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma	
	di euro 5.000,00, pari a circa il 30% della somma oggetto di richiesta	
	risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 22.12.2025, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	19.2.2026, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato è stato quindi chiamato per la camera di consiglio	
	dell'11.3.2026, a seguito della quale, con Decreto n.5/2026, depositato in	
	segreteria in data 20.3.2026, l'istanza di applicazione del rito abbreviato è	
	stata accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.5/2026, la Sezione, avuto riguardo alle	
	evidenze fattuali della vicenda controversa, ha ritenuto ammissibile l'istanza,	
	non essendo in particolare ravvisabile, nella fattispecie, un doloso	
	arricchimento della convenuta.	
	Nel Decreto n.5/2026 è stato inoltre osservato che l'importo	
	concordato tra la parte convenuta e la Procura Regionale poteva essere	
	8	

	ritenuto congruo, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la somma	
	offerta, pari al 33,33% dell'importo risarcitorio, non è risultata meramente	
	simbolica, costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del	
	pregiudizio provocato all'ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non	
	irrisoria entità, è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo della deterrenza	
	che, congiunto a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità	
	amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998).	
	Il Collegio ha disposto pertanto l'ammissione della dott.ssa C.M. a	
	definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della	
	somma proposta, corrispondente al 33,33% del danno erariale contestato	
	nell'atto di citazione, che veniva fissata in euro 5.000,00 (cinquemila/00).	
	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante	
	ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al	
	pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito	
	dell'attestazione di pagamento.	
	Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all'intervenuto	
	espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle	
	conclusioni della difesa, insistendo per la condanna alle spese.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	9	

	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione”.</i>	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “ <i>Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che “ <i>il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione della convenuta al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.5/2026, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente l’estratto	
	telematicoOmissis.... in data 31.3.2026 di registrazione del pagamento	
	effettuato tramite disposizione CBILL in data 27.3.2026, della somma	
	prevista di euro 5.000,00 da parte della dott.ssa C.M..	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	10	

	nei confronti della dott.ssa C.M., ai sensi dell'art.130, comma 8, del codice	
	di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, liquidate come indicato in dispositivo, in	
	ossequio al principio della soccombenza virtuale, al quale questa Sezione fa	
	costante riferimento per la loro regolazione nel caso del rito abbreviato,	
	vengono poste a carico della convenuta, risultando, a esito di una deliberazione	
	pur necessariamente sommaria, verosimilmente fondata, sulla base degli	
	elementi di giudizio disponibili, la tesi attrice in ordine alla responsabilità	
	della dott.ssa C. nella causazione del danno contestato a titolo di colpa grave.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il giudizio	
	abbreviato nei confronti della dott.ssa C.M..	
	Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura complessiva di euro	
	90,47 (novanta/47).	
	Dispone	
	in applicazione dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione	
	della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi	
	identificativi, anche indiretti, della convenuta, dei terzi e, se esistenti, dei	
	danti causa e degli aventi causa.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
	11	

